

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3397}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, BADESI POLVERINI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARA-
MOTTI, CAFIERO, CIAFARDINI, CONTE ANTONIO, CUFFARO,
D'AMBROSIO, FAGNI, MINOZZI, MINUCCI, TORTORELLA**

Presentata il 16 gennaio 1986

Norme relative al diritto ad esercitare l'opzione per
l'insegnamento religioso da parte dei giovani che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di età

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente articolo unico si stabilisce che lo studente il quale abbia compiuto il quattordicesimo anno di età ha il diritto di esercitare in modo autonomo la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole medie e nelle scuole di istruzione secondaria superiore.

L'articolo unico intende trasferire in legge il fatto che la popolazione studentesca delle succitate scuole ha la piena maturità per decidere autonomamente su questa opzione così come già decide per altri diritti inerenti la vita nella scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli studenti della scuola media e di tutte le scuole di istruzione secondaria superiore, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, esercitano il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Gli studenti che compiono il quattordicesimo anno di età in data successiva all'opzione esercitata da chi esercita su di loro la potestà parentale hanno la facoltà di confermare o revocare tale opzione.